

IL COMMERCIO FRIULANO

Direzione ed Amministrazione in Udine, via della Prefettura N. 7 - C. C. postale 9-5469
Casella postale 5, Udine - Telef. 18-30 - ABBONAMENTO ANNUO Lire 350, un
numero L. 10. - Gli abbonamenti non disdetti per lettera raccomandata un mese prima
della scadenza si intendono rinnovati per un altro anno.

Settimanale di informazioni economiche

PUBBLICITÀ: Prezzo per mm. di altezza (larghezza una colonna): Commerciali L. 8
mm. - Finanziari - Necrologie - Corsari - Aste - Comunicati - Sentenze ecc. L. 12 il mm.
Cronaca L. 15 il mm. - Rivalgersi all'ufficio di via S. Francesco 1 a. Udine, tel. 9-59

ANNO XXVI - N. 7

UDINE, 20 MARZO 1947

Spedizione in abb. postale gruppo II.

LE LOCAZIONI DEI PUBBLICI ESERCIZI

La esatta interpretazione del decreto - La protesta di tutte le categorie commerciali colpite dal provvedimento - L'azione della FIPE

La Gazz. uff. n. 49 ha pubblicato il D.L.P. 27-2-47 n. 39, così come era stato compilato lo schema precedentemente pervenuto e di cui, nel nostro ultimo numero, demmo pubblicazione.

La disposizione che prevede l'aumento in una misura tripla di quello stabilito, nel caso di locali adibiti a determinate attività, tra cui i pubblici esercizi, ha destato notevole impressione fra gli interessati.

Detta disposizione che riportiamo qui appresso, al fine di rendere al riguardo maggiormente edotti i nostri lettori, così suona:

«Le misure degli aumenti indicate nel primo comma (e cioè 100 per cento se l'immobile è stato locato per la prima volta prima dell'8 settembre 1943 e 50 per cento se l'immobile è stato locato per la prima volta tra l'8 settembre 1943 e 1 luglio 1947 per le provincie del mezzogiorno) «possono» essere triplicate qualora il contratto di locazione abbia per oggetto immobili adibiti a determinate attività tra cui bar, caffè, liquorie, pasticcerie, gelaterie e dolcerie e ristoranti di categoria superiore alla terza categoria.

Si richiama, pertanto, l'attenzione degli esercenti interessati nella dizione adoperata dalla legge «possono essere triplicate» che dimostra non essere obbligato il locatore ad accettare senza altro l'aumento nella misura richiesta dal locatario, in quanto nessun obbligo tassativo in merito gli è imposto.

A conferma di tanto v'ha la disposizione di cui all'art. 10 dello stesso decreto 27-2-1947 n. 39 che attribuisce alla competenza delle commissioni previste dall'art. 21 del D.L.L. 12-10-45 n. 669, tra l'altro, le controversie relative alla misura dell'aumento da apportare ai canoni di locazione relativi ai locali adibiti alle attività, tra le altre, innanzi indicate.

Resta, quindi, ben fermo che in caso di una richiesta di aumento di non accettare, è la commissione arbitrale già esistente presso la Pretura che dovrà determinare la misura dell'aumento da applicarsi, contenuto nei limiti stabiliti dal decreto.

E si tenga, ancora, per fermo che tale procedura solamente può essere intentata nei confronti dell'esercente che respinge la richiesta del massimo dell'aumento previsto dal decreto stesso.

Per lo sviluppo del commercio estero

Il ministro Vannoni ha ricevuto i membri della Commissione nominata in seno al convegno preliminare al Congresso per il commercio con l'estero, che gli hanno illustrato la mozione approvata alla fine dei lavori svoltisi a Milano il 17 gennaio scorso. Il ministro ha promesso tutto il suo interessamento per lo studio delle modalità pratiche di attuazione delle formulazioni contenute nella mozione. Egli ha assicurato che verrà impressa una maggiore vitalità alla Commissione di consulenza esistente presso il Ministero del Commercio estero, ampliandone la struttura e arricchendola di tutti quegli elementi che possono dare un valido con-

UTILI e danni di guerra

La G. U. del 4 febbraio u. s. pubblica il decreto 22 dicembre 1946, n. 626, con il quale vengono apportate alcune modificazioni alle norme vigenti in materia di imposta sui profitti di guerra.

L'art. 1 del citato decreto stabilisce che per ottenere ai sensi dell'art. 1, quinto comma, del R. D.L. 27 maggio 1946, n. 436, la detrazione dal reddito dell'esercizio delle perdite per danni di guerra, i contribuenti devono dichiarare al competente Ufficio Distrettuale delle Imposte dirette, entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore del nuovo decreto (e cioè entro il 5 maggio 1947) le perdite relative agli anni 1939-1944.

Per le perdite relative all'anno 1945, la dichiarazione deve essere presentata entro il termine stesso

Denuncia per la C 2

Entro il 30 aprile p. v. (per concessione ministeriale), dovranno essere presentate all'Ufficio distrettuale delle Imposte Dirette le dichiarazioni di conguaglio, a fini dell'Imposta di R. M. C/2 e dell'Imposta Complementare di rivalsa, per l'anno 1946.

Per la compilazione delle denunce, occorre tener presente:

1) A tutto il 30 settembre 1946 resta fermo ciò che venne comunicato con le precedenti circolari;

2) Dal 1 ottobre 1946 in poi, la tassazione dei redditi di lavoro è stata regolata con D. Lvo Pres. del 27-6-46, s. 84 (G. U. n. 207 del 13-9-46), il quale ha elevato ed unificato, per l'imposta di R. M. C/2 (Impiegati ed operai) e per l'imposta Complementare (solo per gli impiegati), il minimo imponibile di L. 96.000, sempre ragguagliato ad anno.

PREVIDENZA SOCIALE

Inadempienze al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali - Regularizzazioni

La Confederazione generale italiana del commercio comunica:

Aderendo alle numerose richieste e sollecitazioni pervenute dalle Associazioni provinciali e tenuto conto delle interpretazioni varie a cui dava luogo la circolare del 30 novembre n. 13009 dell'Istituto di Previdenza Sociale richiamata dalla circolare confederale del 20 novembre n. 336 s. a.; specie per quanto ri-

guarda il trattamento riservato per le omissioni verificatesi senza interruzioni fino al 3 novembre e periodi successivi, la scrivente, non ha mancato di continuare a svolgere le più vive ed energiche premure presso lo stesso Istituto affinché, con la formula più piena ed ampia, venisse concessa una sanatoria generale per le inadempienze contributive in questione, astruendo da ogni valutazione di periodi e prorogando opportunamente la data entro la quale definitivamente le regularizzazioni debbano verificarsi.

La Direzione Generale dell'Istituto, accogliendo in pieno tale richiesta, che interpretava esattamente il desiderio delle categorie commerciali, con circ. del 24 corrente mese num. 2608, indirizzata ai Direttori di Sede, ha disposto che alle aziende che non hanno ancora provveduto a versare l'importo dei contributi assicurativi relativi anche alle gestioni speciali dovuti per periodi arretrati, sia consentito sino al 30 aprile p. v., la regularizzazione delle inadempienze contributive, qualunque sia il periodo dell'omissione mediante il versamento dei contributi omessi, maggiori degli interessi di mora.

La Direzione ha inoltre avvertito che, ove ne venga fatta richiesta dagli interessati, le Sedi stesse esamineranno la possibilità di concedere opportune dilazioni di pagamento a termine delle disposizioni contenute nella circ. 3621 S.L. del 9 agosto 1946. In tale circolare che, occorrendo, potrà essere fatta pervenire in copia, alle Associazioni richiedenti, tra l'altro, veniva stabilito che «quanto al limite di tempo entro al quale potrà essere concessa l'estinzione del debito mediante versamento di acconti successivi è rimesso al prudente arbitrio dei Direttori di Sede il valutare caso per caso se sia opportuno superare il periodo dei sei mesi, già indicato come normale, fermo restando comunque il termine di un anno.

Trascorso il termine del 30 aprile come sopra fissato, troveranno piena applicazione le disposizioni contenute nella circolare n. 12636 obg/308 del 30 novembre 1946 dell'Istituto di Previdenza che si allega in copia.

Si rivolgono vive premure alle Associazioni di categoria affinché diano la più ampia diffusione tra le categorie commercia-

Diffondete Il Commercio Friulano

alla presente circolare, facendo loro osservare che è nell'interesse stesso delle aziende ancora inadempienti provvedere alla regularizzazione delle loro posizioni, ad evitare le gravi penalità che risultano previste appunto dalla circolare n. 12636 dell'Istituto suaccennato. E' da rilevarsi infine che è da escludersi in maniera assoluta la possibilità di ottenere altre agevolazioni e proroghe, qualora nonostante quest'ultima definitiva sanatoria, il 30 aprile prossimo vi fossero aziende ancora ritardatarie all'adempiimento dei loro obblighi contributivi.

Echi del convegno romano degli alimentaristi

Difesa della funzione commerciale

In occasione del recente Convegno nazionale degli alimentaristi tenutosi a Roma, di cui abbiamo pubblicato la cronaca nello scorso numero, è stata ampiamente trattata e discussa l'importante ed amara questione della difesa della funzione commerciale. Riteniamo opportuno ritornare su questo scottante argomento, illustrando dettagliatamente i motivi che determinano l'attuale stato di disagio delle classi commerciali.

Si definisce impropriamente "difesa della funzione commerciale" quella che in realtà è la difesa dei suoi naturali operatori — ossia dei commercianti — contro l'invasione di organismi la cui varia natura e struttura dipende, in genere, dalla finalità che si prefiggono, sconfinanti principalmente nel campo sociale.

L'azione di tali organismi nel settore degli scambi (come in altri) non è fine, ma mezzo, per conseguire scopi diversi a favore di determinate categorie, raggruppamenti, collettività e simili.

La Federazione Italiana dei Consorzi Agrari, durante la guerra, per speciali circostanze è quella che ha più largamente sostituito il commercio privato nella funzione distributiva.

L'azione della Federazione Consorzi Agrari

Presentandosi la Federazione Italiana dei Consorzi Agrari come un organismo a carattere unitario, con ramificazioni sufficientemente capillari, apparve ai comandi alleati conveniente e pratico affidare ad essa lo incarico esclusivo di ritirare la merce nei porti di sbarco per farla defluire, attraverso la sua attrezzatura, fino ai capoluoghi di provincia.

La concentrazione di tali compiti in un organismo unico, offriva altresì una maggiore possibilità di controllo sulla destinazione dei prodotti importati.

Fu così che alla Federazione Italiana dei Consorzi Agrari vennero convogliati indifferentemente generi alimentari, macchine, concimi chimici, ecc. senza preoccuparsi di competenza tecnica e merceologica, specializzazione, attrezzatura, ecc.

Evidentemente, col cessare della ostilità, sarebbe stato da attendersi un ritorno alle vie commerciali consuete; ma i Consorzi Agrari si opposero sempre, e continuano tuttora ad opporsi, al processo di normalizzazione della funzione distributiva.

Nel preambolo del decreto che ha nominato il Prof. Albertario nuovo Commissario della Federazione Italiana dei Consorzi Agrari si legge testualmente: «Vista la necessità di facilitare e di affrettare l'invocato ritorno dell'organizzazione consortile degli agricoltori alla originaria forma cooperativa ecc.» (D. M. 26-7-1947, Gazz. Uff. 30-7-1946, n. 169).

Ma l'attuale Governo, fra le molte contraddizioni, presenta quella spiccatissima dei Ministri che dai Dic-

steri cui sono preposti si regolano con grande spirito d'indipendenza rispetto alle disposizioni di legge alla cui formazione hanno pure attivamente contribuito o che sono state emanate dal Governo di cui formano parte.

Per questo motivo, ogni qual volta si richiede agli Organi di Governo di restituire alle categorie commerciali quelle funzioni distributive che sono tuttora affidate ai Consorzi Agrari, i risultati — nella migliore delle ipotesi — sono generalmente parziali ed incomplete. Viene esclusa la possibilità di un esplicito riconoscimento che il commercio deve riprendere in pieno la sua attività.

E' necessario porre chiaramente una premessa di importanza fondamentale e cioè che il commercio non ha prevenzioni di sorta nei confronti del fenomeno corporativo.

Il fenomeno cooperativo

Il fenomeno cooperativo non può essere misconosciuto in quanto esiste ed assolve una funzione la cui necessità è sentita da un determinato numero di persone. Come tale è una forma perfettamente fisiologica di soddisfacimento di un bisogno umano.

Nulla da eccepire, quindi, se le Cooperative sorgono, vivono, e si sviluppano in relazione armonica coi fattori di tempo e di luogo dai quali traggono la loro giustificazione. Il commercio insorge soltanto — e giustamente — quando se ne forzano gli sviluppi le attività e le funzioni oltre i limiti naturali.

Il commercio non assume atteggiamenti ostili verso le Cooperative che si affermano e si impongono nel campo della libera competizione economica, ma non può cupinamente accettare una situazione nella quale essa deve soggiacere per effetto di trattamenti preferenziali, privilegi e monopoli, largiti senza una plausibile ragione economica.

Nel settore alimentare principalmente, il fenomeno che si lamenta è appunto dell'atteggiamento assunto dalle autorità centrali e periferiche nei confronti delle Cooperative di consumo, cui contribuiscono, in molti casi, compiti perfino superiori alle loro possibilità distributive.

Prodotti U.N.R.R.A.

La casistica è quanto mai varia e basterà accennare ad alcuni fatti salienti:

— Esclusività accordata alle Cooperative nella distribuzione dei dolciumi ed altri generi forniti dall'U.N.R.R.A.;

— Esclusività accordata alle cooperative nella distribuzione di generi alimentari vari di produzione nazionale o di importazione estera destinati a speciali categorie di consumatori;

— le assegnazioni alle Cooperative di generi destinati alla distribuzione tesserata in misura eccedente la consistenza dei soci;

— il pagamento di salari agli operai con gettoni spendibili presso de-

terminati spazi cooperativi, ecc.

Ogni azione difensiva in questo campo si è spuntata contro difficoltà insuperabili.

Per quanto riguarda i prodotti U.N.R.R.A. l'Atto Commissariato della Alimentazione ha spiegato l'esclusione delle categorie commerciali, attribuendola a determinate categorie di consumatori è stata spiegata col discutibile argomento che le Cooperative sono in possesso degli elementi necessari per la discriminazione degli appartenenti alle categorie aventi diritto.

La assegnazione di prodotti destinati al normale funzionamento, effettuate a favore delle Cooperative in misura eccedente la consistenza dei soci, è stata attribuita alle valutazioni di opportunità e di utilità demandate alla competenza della S.P.R.A.L. nel cui merito l'Atto Commissariato dell'Alimentazione non desidera entrare.

Circa la emissione di gettoni spendibili esclusivamente presso le Cooperative, nessuno degli organi di Governo interpellati ha ritenuto conveniente esprimersi.

Interferiscono nella questione troppe cause agenti in funzione diversa, il che significa operanti — ove occorra — contro logica, buon senso, economia, tecnica e quant'altro è guida normale del sano commercio esercitato in regime di libertà.

Il settore è inquinato di organismi i quali di "cooperativa" non hanno che il nome; non sono legalmente costituiti, si appropriano di benefici che non sono ad essi destinati.

I benefici delle Camere del Lavoro

Era stato appreso con vivo compiacimento il proposito del Ministero del Lavoro di predisporre una revisione generale della posizione di tutti gli enti cooperativi, precisamente per ripulire il campo dalla fungia di organismi cui sarebbe difficile dare una qualunque configurazione giuridica regolare.

Su questo punto non può essere che d'accordo anche la vera e sana cooperazione che nulla ha da guadagnare dall'attuale situazione.

E' ampissima l'estensione dei compiti che le Camere del Lavoro hanno reclamato nel settore degli scambi. Distribuiscono indifferentemente pneumatici per biciclette, abiti fatti, scarpe e sapone, anch'esse — naturalmente — senza scopo di lucro, sul che l'accordo non è però unanime.

Le merci vengono proccacciate alle Camere del Lavoro a prezzi di assoluto favore e ciò pone i beneficiari delle distribuzioni in condizione di effettuare spesso vantaggiose cessioni dei loro diritti il che è doloroso, ma purtroppo reale.

Anche qui colpisce dolorosamente l'intento di sostituire comunque l'attività privata; quella che ha pur sempre contribuito in ogni tempo a costruire tanta parte della ricchezza del nostro Paese e desidera soltanto

proseguire in questo compito nell'attuale difficile momento che non consente di trascurare provate intelligenze, provate attitudini, provate capacità.

Anche gli enti comunali di consumo non hanno scopi di lucro e perciò godono vantaggi tali che basterebbero — da soli — a fare arricchire il meno intraprendente dei privati. Tali sono le esenzioni fiscali, le agevolazioni e le preferenze nel settore dei trasporti, l'uso di locali e magazzini gratuiti di proprietà comunale, ecc.

Autodifesa!

Ma l'incapacità di operare efficacemente, in questi organismi, ha cause congenite ed è ormai un fatto acquisito.

Lo scopo della loro istituzione, resa perfino obbligatoria nei grandi centri urbani, va ricercata piuttosto in motivi analoghi a quelli dai quali promana l'evoluzione forzata ed artificiale delle cooperative.

Per quanto il citato decreto istitutivo e le relative norme di attuazione (decreto del Presidente del Consiglio 11 ottobre 1946, G. U. 15 ottobre 1946, N. 234) sanciscono e ribadiscano che gli enti comunali debbano provvedere all'approvvigionamento dei prodotti e delle derrate di più largo consumo non soggette a razionamento, sono pressoché quotidiane le richieste che gli enti stessi avanzano a molte compresenti Sipral per ottenere larghe assegnazioni di generi tesserati.

Siccome sono stati nominalmente istituiti allo scopo di neutralizzare la speculazione e calmierare il mercato dei generi di libera contrattazione, gli enti comunali fanno aperta confessione di incapacità quando chiedono di distribuire prodotti tesserati, nel cui campo non sussistono speculazioni da reprimere.

In complesso, la situazione strategica pone in evidenza la necessità che il commercio si ponga di fronte alla realtà, senza veli; che decida la sua condotta senza esitazione. Ha diritto di chiedere ed ottenere anzitutto che la situazione venga chiarita in termini precisi ed inequivocabili.

Intanto si impone il ricorso a quest'ultimo strenuo mezzo che consiste nell'auto-difesa, cioè nell'affermarsi malgrado tutto e contro tutti, esercitando intelligenza, spirito di organizzazione, capacità tecnica, esperienza e quant'altro può giovare a guadagnare sempre più la decisa preferenza dei consumatori.

L'autodifesa è bensì resa difficile dai privilegi accordati agli organismi extra commerciali, spesso di tale natura e di tale portata che il commercio difficilmente può neutralizzarne gli effetti, qualunque mezzo ponga in atto; ma sarebbe un errore non tenerne alcun conto del fattore "tempo" il quale ristabilirà senza dubbio l'equità e la giustizia nel campo commerciale e smentirà l'artificiosa situazione creata dal prepotere della ragione politica in campo economico.

ARTIGIANATO

La gravità dell'imposta straordinaria sul patrimonio

La Confederazione Generale dell'Artigianato che è a conoscenza di quelle che dovrebbero essere le linee fondamentali del progetto relativo alla istituzione imposta straordinaria sul patrimonio, nell'interesse di tutte le categorie artigiane, ha sottoposto alla attenzione del Ministero delle Finanze alcune osservazioni e considerazioni, che per il loro fondamento di giustizia, meritano favorevole attenzione.

L'istituzione imposta straordinaria sul patrimonio, di cui si riconosce la necessità e le finalità trovano piena approvazione se dovesse essere informata a quei principi che la stampa ha comunicato, costituirebbe un tale gravame per le aziende artigiane che, sicuramente, nessuna di esse sarebbe in grado di sopportare. Non si conosce ancora quale sarà il minimo imponibile ma è certo che questo, per giustizia ed equità, non può essere eguale per tutte le categorie contribuenti in quanto non può certo usarsi lo stesso trattamento per le aziende industriali o commerciali e le modeste botteghe artigiane, che vivono del proprio lavoro.

Se per ragioni che facilmente si intuiscono, non è possibile stabilire una esenzione indiscriminata dell'imposta straordinaria sul patrimonio per gli artigiani, è giusto però, d'altra parte che ad essi sia riservato un trattamento più favorevole, sia per quanto riguarda il minimo imponibile, sia per quanto riguarda la valutazione delle aziende artigiane. E' soprattutto su questo ultimo punto che la Confederazione ha inteso richiamare l'attenzione particolare del Ministero delle Finanze.

E' evidente e soprattutto pienamente giusto che i criteri che vengono adottati per valutare un complesso industriale e commerciale devono essere assai diversi da quelli che si devono seguire per valutare la modesta bottega artigiana. Ciò soprattutto perché l'azienda artigiana è costituita da quegli arredi, o attrezzi, strettamente necessari perché l'artigiano possa svolgere la sua attività. A stretto rigore quelli che comunemente vengono chiamati ferri del mestiere non dovrebbero essere oggetto di valutazione agli effetti della imposta straordinaria sul patrimonio. Ad ogni modo la valutazione di quanto costituisce l'azienda artigiana, deve essere mantenuta in limiti assai ristretti.

Licenze di autonoleggio

Da parte di numerosi gruppi provinciali di autonoleggiatori da piazza o da rimessa sono stati inviati alla Confederazione generale dell'Artigianato ordini del giorno con i quali, oltre denunciare la precaria situazione economica della categoria, viene lamentato che i Comuni concedono spesso licenze a persone che non svolgono, come un'attività, quella di autista in servizio pubblico. La Confederazione, rendendosi conto delle ripercussioni che tale stato di cose ha nei confronti della categoria, ha provveduto ad interessare della questione il Ministero dei Trasporti al quale ha chiesto che le concessioni per il 1947, siano rilasciate previo parere delle Associazioni Provinciali degli Artigiani.

La Confederazione, comunicherà, non appena possibile, l'esito del suo intervento.

Distribuzione

prodotti farmaceutici U. N. R. R. A.

La Camera di Commercio comunica di aver ricevuto dalla Sezione Chimica della Sottocommissione Alta Italia — Ministero Industria e Commercio — di Milano notizia di disponibilità dei seguenti prodotti d'importazione UNRRA:

Btere elilico (solvente); canapa indiana; gomma acacia; alce eucarico; solfato di atropina (polvere); acido benzoico; cascara sagrada (cortecia); colombo

(radici); gelatina (scaglie); adrasa canadese (radici); ipocacina (radici); santalina; apollo (otolito da granchio proveniente UNRRA); polvere di cacao; burro di cacao.

Per le modalità delle richieste e per tutte le altre informazioni utili, gli interessati potranno rivolgersi alla Segreteria dell'Ufficio Provinciale Industria e Commercio presso la stessa Camera di Commercio, Via della Prefettura, 13.

IL BOLLETTINO della Camera di Commercio

Ha ripreso le pubblicazioni il bollettino mensile della Camera di Commercio, in cui verranno pubblicati le leggi ed i decreti, e circolari, gli atti ufficiali della Camera, le disposizioni inerenti al commercio estero, la ripartizione dei prodotti assegnati, le costituzioni, variazioni e cessazioni delle ditte, gli elenchi nominativi dei protesti cambiari e dei fallimenti, i prezzi all'ingrosso ed altre notizie e dati di interesse per le categorie commerciali, industriali agricole della Provincia.

Fiera internazionale di Vienna

Dal 23 al 30 corr. avrà luogo la Fiera Internazionale di Vienna. Qualsiasi informazione e chiarimenti in proposito potranno essere dati dalla ditta Fritz Egel, via Roma, 20.

IMPOSTA ENTRATA

La proroga per la denuncia del fatturato 1946

Gli esercenti hanno tempo fino al 29 maggio ma è loro interesse sistemare la posizione presentandosi subito alle ripetitive Associazioni di categoria

Co' 28 febbraio è scaduto come è noto, il termine entro il quale i contribuenti tenuti a corrispondere l'imposta sull'entrata mediante il pagamento del canone ragguagliato al volume degli affari, avrebbero dovuto presentare al competente Ufficio del Registro la dichiarazione delle entrate conseguite nel 1946, ai fini dell'applicazione e dell'esazione del tributo nel 1947. E' stata data agli inadempienti la facoltà di presentare entro 90 giorni dalla scadenza del predetto termine, vale a dire fino al 29 maggio, la dichiarazione che avrebbero dovuto depositare entro il 28 febbraio.

In quest'ipotesi la soprattassa pari all'importo, dovuta a titolo di sanzione, sarà ridotta a un decimo. Ma l'amministrazione, finanziaria precisa che tale concessione non deve essere intesa nel senso che per tutti i novanta giorni susseguenti il 28 febbraio sia da considerare sospesa agli uffici finanziari e alla polizia tributaria la possibilità di accertare gli eventuali trasgressori all'obbligo della denuncia e di applicare le relative sanzioni; conferma anzi che a tale concessione non si può far ricorso una volta che sia avvenuta la constatazione dell'inadempienza da parte di normali organi tributari; vale a dire che, se entro i 90 giorni, saranno eseguite delle verifiche le quali accerteranno che gli interessati non hanno prodotto la denuncia, nè entro il 28 febbraio nè nel periodo successivo a tale termine, il contribuente non potrà mai eccepire la circostanza di aver avuto l'intenzione di presentare la dichiarazione in una data successiva ma sempre anteriore al 29 maggio, allo scopo di fruire dell'accennato sgravio della soprattassa che essa amministrazione la considera automaticamente decaduti dal beneficio dell'agevolazione.

Il Ministro delle Finanze ha disposto inoltre che si provveda entro e non più tardi della fine

Servizio di abbonamento alle circolari riguardanti il commercio estero

La Confederazione generale italiana del commercio comasco: Da più parti, specialmente da quelle interessate al commercio con l'estero, è stata fatta presente la necessità di un servizio per la più rapida diffusione delle notizie, soprattutto per quanto concerne i termini, qualche volta brevissimi, e le modalità per la presentazione delle domande di importazione e d'esportazione, e relative istruzioni.

Il Consiglio della Confederazione, esaminata attentamente la questione nei suoi vari aspetti, ha approvato l'istituzione del servizio sotto forma di invio in abbonamento delle circolari confederali agli associati che lo desiderano.

Il servizio viene istituito per ora solo per il settore del commercio estero, dove, come detto sopra, è più sentita la necessità della immediatezza delle informazioni. Pertanto gli associati che reputino utile ricevere direttamente a domicilio le circolari diramate dalla Confederazione in materia di commercio estero possono farne richiesta alle seguenti condizioni:

1) Dimostrare la regolare iscrizione per il 1947 ad una Associazione territoriale del commercio aderente alla Confederazione;

2) Invviare d'importo dell'abbonamento, a titolo di rimborso spese, nella misura di L. 1250, fino al 31 dicembre 1947.

La Confederazione si confida che l'iniziativa possa contribuire a far maggiormente apprezzare ai commercianti l'utilità della loro organizzazione.

Scadenario

31 MARZO

Scade il termine per il pagamento all'Ufficio del Registro, della rata mensile anticipata di aprile del diritto erariale dovuto dai proprietari o concessionari di bagni in città e negli alberghi durni e di esercizi per massaggi, manicure e pedicure.

* Scade il termine prorogato per la cessazione delle gestioni straordinarie affidate a Commissari dall'autorità governativa, secondo i decreti legislativi luototenenziali 6 settembre e 19 ottobre 1944.

* Termine entro il quale deve essere denunciata all'Ufficio del Registro gli avvisi luminosi cessati durante il mese di marzo.

* Scade il termine prorogato nel quale i contribuenti possono presentare le dichiarazioni sulle variazioni verificatesi nella loro consistenza patrimoniale ai fini dell'imposta ordinaria sul patrimonio.

Precisazione

Il sottoscritto Bravin Bruno di Giuseppe, esercente negozio di alimentari in S. Giovanni di Polcenigo, precisa di non aver nulla a che vedere con Bravin Bruno di Luigi da Polcenigo a nome del quale vennero pubblicati sul num. 2-3 «Commercio Friulano» dell'8-2-47 n. 3 protesti cambiari per un totale di L. 46.825.

It. Bravin Bruno di Giuseppe

Plinio Palmato Direttore responsabile

Arti Grafiche Friulane - Udine Via Treppo n. 1 - Telef. 2-52

RASSEGNA SETTIMANALE DEI MERCATI DEL VINO

Andamento generale calmo - Discreto l'assorbimento dei mercati di consumo - Nulla di notevole da segnalare

Il «Commercio vinicolo» pubblica:

LOMBARDIA

MILANO. — Mercato calmo, pochi affari conclusi. Quotazioni per i meridionali dalle 615 alle 630 arrivo. Per i settentrionali: situazione invariata.

BRONZ. — Mercato attivo. Vini rossi gr. 10 L. 550; gr. 11-12 L. 575-600 ettogrado. Vini bianchi L. 600-650 ettogrado.

CASTEGGIO. — Mercato attivo. Quotazioni sulle L. 600 ettogrado per i vini di gradi 11-11,5.

STRADELLA. — Mercato attivo. Vini di gr. 9,5-10,5 L. 560; gr. 11-12 L. 570-600 ettogrado.

PIEMONTE

PECEINTO DI VALENZA. — Mercato debole. Quotazioni sulle L. 580-600 ettogrado.

NOVI LIGURE e CAVI LIGURE. — Vini rossi gr. 11-13 L. 550-590 ettogrado. Vini bianchi Gav; gr. 10,5-11 L. 650-680 ettogrado. Mercato attivo.

MONTEGROSSO D'ASTI. — Mercato attivo. Barbera comune gr. 12,5 L. 7800 ettolitro; Barbera Extra gr. 13 L. 8500 ettolitro.

CANELLI. — Mercato stazionario. Barbera gr. 13-13,5 L. 8500-9000 ettolitro. Moscato L. 12.000 al quintale.

ASTI. — Mercato stazionario. Quotazioni sulle L. 620-630 ettogrado. Moscato L. 11.000-12.000 al quintale.

NIZZA MONFERRATO. — Mercato attivo. Barbera L. 600-620 ettogrado. Brachetto L. 110 al kg. Moscato L. 115-125 al kg.

GATTINARA - ROMAGNANO SESIA. — Mercato attivo. Quotazioni sulle L. 580-600 ettogrado.

TORTONA. — Mercato attivo. Quotazioni sulle L. 530-560 ettogrado.

VENEZIE

VERONA. — Mercato stazionario. Soave L. 7600-7800 ettolitro. Valpolicella L. 7000-7500 ettolitro. Bardolino L. 7000-7500 ettolitro.

TRENTO. — Mercato stazionario. Vini rossi gr. 10 L. 520 ettogrado; gr. 11-12 L. 570 ettogrado. Vini bianchi gr. 10-11 L. 600-620 ettogrado.

AVIO. — Mercato stazionario. Vini rossi gr. 10 L. 520 ettogrado. Vini rosati gr. 11,5-12 L. 600 ettogrado.

TREVISO. — Mercato stazionario. Vini bianchi e rossi sulla base di L. 520-600 ettogrado.

EMILIA

REGGIO EMILIA. — Mercato stazionario. Vini di gr. 10 L. 550; gr. 11 L. 570; gr. 12 L. 590 ettogrado.


BRESCELLO. — Mercato attivo. Vini rossi gr. 10-10,5 L. 525-550; gr. 11-11,5 L. 550-570 ettogrado.

MODENA. — Mercato attivo. Quotazioni sulle L. 560 ettogrado.

FORMIGINE. — Mercato stazionario. Vini rossi gr. 10 L. 500-525; gr. 11-12 L. 550-575 ettogrado.

FAENZA e LUGO. — Mercato attivo. Vini rossi gr. 10-10,5 L. 520-530 ettogrado. Vini bianchi torbolino gr. 11-12 L. 550-560 ettogrado.

MACCHITRE



NUOVA SERIE

MOTOCARRO portatore 15 quintali; col rimorchio 25 quintali; 15 ettolitri; 25 ettolitri.

MOTOFURGONE portatore 15 q per merci pregiate deperibili RIBALTABILE specialmente adatto per Imprese Edili.

Consumo 10 litri di benzina per 100 Km. con la sola motrice carica; col rimorchio il consumo sale a 12 litri per 100 Km. circa

RAPPRESENTANTE PER IL FRIULI

ASSISTENZA - RICAMBI - RIPARAZIONI: Piazza 1 Maggio, Telefono 3-35 - UDINE

RAFFAELLO SCARTON

AUTORIMESSA TORINO

Via del Bon 16

Tel. 5-93 - UDINE

INDUSTRIALI COMMERCianti PRIVATI: IL CENTRO AUTOCARRI di UDINE

dal 1 marzo p. p. dispone di autocarri di qualsiasi portata; da 10-30-50-60-110-120 140 qli. Servizi velocissimi per qualsiasi località d'Italia.

Per informazioni rivolgersi:

Via Aquileia, 108 p. I. (Palazzo Ermoli) Tel. 10-76

SARTORIA E. ZILLI

Succ. G. GAUDIO

Via Cavour 14 - UDINE - Telef. 3-69

Assortimento tessuti